

# La fiscalità delle cripto attività

alla luce della L. 197/22



## Tassazione delle plusvalenze

La tassazione delle plusvalenze  
Ai sensi dell'art. 68 co. 10 del TUIR le plusvalenze maturate sulle criptovalute sono, quindi, ora tassate con imposta al 26%.



## Franchigia

La Legge inserisce una particolarità per le criptovalute fissando una franchigia di € 2.000,00. Pertanto, se la plusvalenza maturata nell'anno d'imposta è inferiore ad € 2.000,00 non vi sarà tassazione.



## Imposta di bollo

Essendo strumenti finanziari, anche sulle criptovalute sarà dovuta l'imposta di bollo pari allo 0,2% annuo sul valore delle criptovalute detenute alla fine dell'anno.



## Monitoraggio fiscale

La Legge n. 197/2022 ha modificato l'art. 4, co. 1 del D.L. n. 167/90, includendo espressamente tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività, che devono essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.



## Obbligo di IVAFE

L'art. 1, co. 146 della Legge n. 197/22 ha modificato l'art. 19, co. 18 del D.L. n. 201/2011, andando a prevedere l'obbligo di IVAFE per le cripto-attività.



## Imposta del 14%

Per le criptovalute detenute precedentemente all'entrata in vigore della L.197/22, è possibile per il contribuente versare un'imposta pari al 14% del valore delle criptovalute al 31/12/2022.



## Mancate dichiarazioni passate

La L. 197/22 consente di sanare le mancate dichiarazioni passate, pagando una sanzione aggiuntiva allo 0,5% succitato, del 3,5% sul valore al 31/12/22 delle criptovalute non dichiarate.



**SIMON**  
FIDUCIARIA